



L'editoriale

di Alessandro Trevisan

Gruppo FSI: al voto dal 24 al 27 novembre 2015 per il rinnovo delle RSU / RLS

Un buon accordo, un brutto allegato

Un Sindacato "che si rispetti", che sia cioè in linea con gli obblighi di rappresentanza che per istituto gli competono, deve soprattutto fare 2 cose:

- 1) agire in conseguenza al mandato che riceve dai lavoratori;
- 2) essere coerente con ciò che sottoscrive.

Da sempre l'ORSA sostiene che il diritto a rappresentare non ha "discendenza divina", nel senso che non è un diritto a prescindere, né che basta essere costituiti come da art.39 della Costituzione per accampare ruoli e tutele nel mondo del lavoro. Men che meno essere Confederazione storica o avere un rappresentante al CNEL. Per il Sindacato Autonomo e di base chi rappresenta deve poter certificare il proprio consenso nei luoghi di lavoro e per questo abbiamo sempre combattuto:

- a) la logica secondo la quale le aziende accreditano le deleghe alle sole Organizzazioni Sindacali che sottoscrivono i Contratti di lavoro;

- b) il rifiuto, in tante (troppe) aziende, ad indire le elezioni delle RSU-RLS superando la comoda prassi sindacale di nominarsi in casa le proprie RSA. Per completezza non possiamo sottacere che chi ostacola con maggior forza questa democratica certificazione del consenso nei luoghi di lavoro, soprattutto nel Comparto Trasporti, sono proprio Cgil-Cisl e Uil.

Nel Gruppo FSI il rinnovo delle RSU manca da quasi un decennio ed il panorama che oggi abbiamo davanti è quello di un'Azienda nella quale decine di "RSU del 2004" sono di fatto impossibilitate a rappresentare i lavoratori per l'esiguità dei suoi componenti, in molti casi decimati da pensionamenti, cambi profilo, trasferimenti. Al di là, dunque, di un rinnovo che doveva tenersi ancora nel 2007, in ferrovia il Sindacato è privo di una vera rappresentanza di base e ciò penalizza soprattutto il confronto nei territori.

continua a pag. 2


**GRUPPO FSI
ACCORDO E REGOLAMENTO RSU/RLS:
L'INSERTO DE "LA NOSTRA STAZIONE"**

Ci sono voluti 11 anni, 3 accordi interconfederali e 2 Contratti Nazionali di Lavoro, ma alla fine le elezioni RSU / RLS nelle Società del Gruppo FSI si faranno dal 24 al 27 novembre 2015.

Un appuntamento ancora più importante dopo il Testo Unico sulla Rappresentanza Sindacale e lo "sbarramento" al 5%. I risultati che scaturiranno dal voto, assieme alla forza associativa, definiranno quali Sindacati sono realmente rappresentativi nel Gruppo FSI e titolati, quindi, a presentare e discutere la piattaforma di rinnovo del Contratto Nazionale.

Una ragione in più per votare e sostenere il Sindacato Autonomo e di Base.

da pag. 5 a pag. 7



ELEZIONI RSU-RLS NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FSI

La mappa dei Collegi dove partecipa il Personale di Stazione

Abbiamo estrapolato, dall'accordo del 31 luglio, le RSU/RLS ed i relativi Collegi suddividendoli per Regione. Sono 15 (la Valle d'Aosta è incorporata nel Piemonte - il Trentino Alto Adige con Veneto/Verona - il Molise e la Basilicata tra Puglia e Campania - l'Umbria e l'Abruzzo con il Lazio) e per ogni Regione troverete le RSU che interessano i lavoratori delle Stazioni, con il numero dei componenti da eleggere (anche per le RLS). Va precisato che in alcune RSU la commistione tra profili è elevata (si pensi solo alle RSU delle DPLH, DTR e Cargo dove convivono personale mobile, indiretti, manovra, circolazione e produzione) ed è per questo che l'OR.S.A. Ferrovie - pur condividendo i contenuti dell'accordo del 31 luglio - non ha ritenuto di apporre la sua firma sui collegi.

pagg. 8 e 9

ANCHE A TRENORD PARTE LA SFIDA ELETTORALE SULLA RAPPRESENTANZA

Un Contratto Aziendale mai posto all'approvazione dei lavoratori. Una serie infinita di scioperi contro quell'accordo con adesioni sempre più alte. La raccolta di firme per un referendum e la sentenza di un Tribunale.

Una via-crucis che aveva, tra i suoi motivi, il ruolo improprio assunto da una RSU scaduta e mai rinnovata. Anche in questo caso sono occorsi anni, ma alla fine il buon senso di tutte le parti in causa ha prevalso: il 5 agosto Trenord e le OO.SS. FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-FAISA e ORSA hanno definito le date per il rinnovo delle RSU/RLS: urne aperte nei giorni 9-10-11 dicembre 2015.

Entro il 16 ottobre le parti stipuleranno i necessari accordi attuativi.

Il testo dell'accordo.

VERBALE DI ACCORDO PROGRAMMATICO

Visto quanto stabilito con il verbale del 29 Aprile 2015 e negli incontri successivi, in merito al percorso per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali, le parti hanno stabilito quanto segue.

Nel rispetto di quanto previsto da:

Accordo interconfederale del 28.06.2011 e T.U. sulla rappresentanza del 10.01.2014

CCNL Mobilità area Attività Ferroviarie del 20.07.2012 artt. 9- 10 e 10 bis Contratto Aziendale Trenord art. 5

Si condivide di procedere con l'elezione delle RSU di Trenord, per le quali viene fissata la data del 9, 10, 11 Dicembre 2015.

Al fine di definire il percorso per l'espletamento di tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni, le parti hanno definito il seguente calendario di lavoro:

17.09.2015 h 9,00 incontro per la definizione dell'accordo sulle relazioni industriali secondo le linee già individuate nella riunione odierna

Le OOSS si impegnano di portare all'attenzione dell'Azienda una proposta di regolamento di funzionamento delle RSU e di regolamento elettorale entro il 30.09.2015

L'Azienda e le OOSS si impegnano a completare entro il 16.10.2015 tutti gli accordi relativi in modo da garantire lo svolgimento delle elezioni alla data sopra indicata.

In merito a criticità segnalate nel corso dell'incontro odierno, l'Azienda conferma che ha provveduto a regolarizzare la posizione di inquadramento di un primo gruppo di dipendenti appartenenti sia al settore del personale mobile sia al settore manutenzione che continuerà con la gradualità necessaria a valutare le singole posizioni.

Milano, 5 agosto 2015

TRENORD SRL

Le Organizzazioni Sindacali
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
ORSA Ferrovie
FAST Ferrovie
FAISA Cisl

NON DIMENTICATEVI CHE:

NOVITÀ NORMATIVE E SCADENZE PER I FERROVIERI

La nuova normativa sui congedi parentali, la scadenza di fine settembre per la presentazione / rinnovo delle domande per il riconoscimento dell'Assegno Nucleo Familiare, il rebus sul corretto utilizzo dei ticket restaurant elettronici, la sostituzione delle vecchie smart-card per il personale del Gruppo FSI.

Proviamo a fare chiarezza sulle nuove disposizioni e sui comportamenti da tenere.

a pag. 10

continua da pag. 1

Era ora, quindi, che si provvedesse a sanare questo vulnus di democrazia nei luoghi di lavoro. L'accordo del 31 luglio - nel solco del Testo Unico della Rappresentanza - consentirà, dunque, di pesare le Organizzazioni Sindacali presenti in Azienda, in un momento per altro importante come quello legato al rinnovo del CCNL delle Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo.

Una scadenza nella quale - a parere dell'ORSA - le RSU / RLS dovranno essere in prima linea nella stesura della piattaforma contrattuale di parte sindacale.

Altro elemento di indubbia positività è rappresentato dalla validazione dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Aziendale da parte dei ferrovieri attraverso il referendum. Non era affatto scontato che si riuscisse a migliorare quell'aspetto negativo del TU che subito avevamo evidenziato, cioè la difformità tra l'approvazione tramite consultazione dei lavoratori del Contratto di 1° livello (Mobilità - Attività Ferroviarie) ed il voto delle sole RSU per la validazione del Contratto Aziendale. Per fortuna il 31 luglio si è confermato il vincolo referendario sui contenuti del Contratto di Gruppo FSI e questo è ritenuto dall'ORSA un elemento che va debitamente valorizzato in Categoria.

Sin qui, dunque, il Sindacato ha adempiuto alla prima delle 2 cose da fare. Resta la seconda: la coerenza con le cose che si sottoscrivono e qui l'accordo del 31 luglio inizia a zoppiare.

Ne analizziamo il perché: nella stesura de "l'accordo per il rinnovo e il funzionamento delle Rappresentanze

Sindacali Unitarie e per la elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle Società Fs, Rfi, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, Fs Sistemi Urbani e Italcertijfer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" le parti hanno condiviso la necessità (art.14) di "...garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità ed

Collegi che interessano il Personale di Stazione.

Su questo aspetto come OR.S.A. Ferrovie non abbiamo potuto condividere né gli ambiti, né l'impostazione e per questo abbiamo ritenuto non firmabile l'allegato "A", apponendo la nostra nota di dissenso a verbale. Comunque, fatte le regole dovremo ora costruire le liste ed ai ferrovieri va detto con chiarezza che questa non è una tornata elettorale come le precedenti. Non si tratta, infatti, di eleggere solo dei rappresentanti o definire i rapporti di forza sindacali nelle varie RSU. È in gioco la certificazione della rappresentanza, il diritto di un Sindacato a presentare e discutere la piattaforma contrattuale, a presenziare i tavoli di trattativa a tutti i livelli. Una sfida lanciata dal Testo Unico che come ORSA abbiamo raccolto, come già negli anni novanta quando non abbiamo avuto alcuna remora ad accettare la logica del 5% di iscritti, utile a rappresentare in ciascun CCNL.

Oggi quest'asticella è stata riposizionata e toccherà ai ferrovieri decidere chi la supererà, senza pensare che da ciò siano avulsi i temi sul tappeto, quali la privatizzazione del Gruppo FSI ed il rischio dello spezzatino societario. Scegliere il Sindacato da cui farsi rappresentare e tutelare vuol anche dire dare un segnale chiaro da parte dei lavoratori per la difesa dell'unicità dell'Azienda, il rispetto dei Contratti e la tutela dell'occupazione. Dare forza all'ORSA significa dargli questo mandato e per noi dell'ORSA - da sempre:

il tuo mandato è il nostro mandato!



ai giovani...". Tutto giusto e per altro in linea con gli ambiti delle precedenti RSU e dei relativi collegi. Dunque, scritto l'accordo, si pensava ad una facile definizione geografica e professionale delle varie RSU. Invece cosa ci presenta l'Impresa?

Una proposta con RSU faraoniche con collegi imponenti e per di più con un minestrone di professionalità nelle quali l'adeguata rappresentanza e la differenza di genere nemmeno si intravedevano. Il lavoro di 3 mesi al tavolo ha consentito di recuperare alcune situazioni paradossali (come un solo Collegio Circolazione per U.T. in RFI), ma il problema dei collegi multi - professionali è rimasto.

Li potete verificare alle pagine seguenti dove, assieme all'Accordo ed al Regolamento, abbiamo riportato i



"i furbetti del jobs Act..." E così questi sono gli imprevisi di chi esce dalla crisi. Almeno così pensa il Governo sui dati diffusi dall'INPS che non sembrano proprio in linea con gli sperticati elogi al Jobs Act. "Siamo di fronte a quella fluttuazione che caratterizza una fase in cui la ripresa economica comincia a manifestarsi" afferma il Ministro Poletti, ma per quanto ci riguarda i numeri sull'occupazione diffusi dall'ISTAT per il mese di giugno sono, invece, la prova provata che non c'è legge che tenga se i dati macro-economici sono negativi e se il mercato non è supportato da una adeguata disponibilità a spendere delle famiglie. La crisi morde ancora e gli istituti di ricerca lo confermano: a giugno sono stati 22mila gli occupati in meno rispetto a maggio. Nella Ue, i dati italiani sono migliori solo di quelli Greci (25,6%), Spagnoli (22,5%), Ciprioti (16,2%) e Croati (15,3%). Il tasso di disoccupazione tra i giovani è schizzato di 1,9 punti al 44,2%, record dal 1977. Nota che si dipinge come positiva è il calo degli inattivi: 131mila in meno sul giugno 2014. Basta capirsi: inattivi sono coloro che non lavorano e neppure lo cercano. Che significa? Che qualcuno li mantiene, che hanno vinto al superenalotto o che sono talmente sfiduciati da non provare nemmeno a cercare un impiego? Mah....

Comunque, il Jobs Act sembra aver invertito la tendenza introducendo, dice Renzi, un contratto più stabile dei rapporti precari che sin qui hanno caratterizzato il mercato del lavoro. Poi, però, se inizi a cercare elementi probanti in tal senso ti imbatti nei "furbetti del Jobs Act": Veneto Lavoro, l'Agenzia Regionale per l'occupazione ha registrato un importante incremento di nuovi contratti a tempo indeterminato, portando in positivo il saldo fra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, ma ha certificato anche un ingiustificato aumento dei licenziamenti. La cosa, anche senza essere malizioso, alimenta il sospetto di un utilizzo distorto dei nuovi strumenti, cioè il ghiotto sconto sui versamenti Inps per ogni contratto e l'affievolimento delle garanzie insite nelle «tutele crescenti». A suffragare la furbesca ipotesi ci soccorre il Presidente Regionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro - Alessandro Bonzio - che dalle pagine del Corriere del Veneto dice «Io lo sconsiglio sempre, ma non vado lontano se dico che il 30% delle imprese che si rivolgono a noi cercano di capire se questo giochino sia possibile». Ebbene lo è, soprattutto nelle piccole aziende dove si può motivare il licenziamento, ad esempio con una perdita di ordini. Il datore di lavoro promette al dipendente la riassunzione dopo un po' con il Jobs Act e l'Azienda risparmia fino a 25 mila euro in contributi previdenziali. Certo è un abuso del diritto, ma per i consulenti del lavoro è un comportamento difficile da perseguire, a meno di non voler andare a spulciare i conti dell'impresa.

È un problema su cui riflettere, che conferma le critiche che i Sindacati e alcune forze politiche hanno espresso sui contenuti di una Legge che sembra fatta più per smontare i diritti dei lavoratori che per creare nuovi posti di lavoro. E se l'economia del Bel Paese è fondata sulle piccole imprese, proprio quelle (siano esse cooperative o imprese di logistica e trasporti) sembrano essere più esposte a questi comportamenti. Il Veneto, Regione trainante dell'economia italiana, a giugno 2015 ha confermato la tendenza a stabilizzare precari e disoccupati con i nuovi assunti a tempo indeterminato in crescita del 55% rispetto a un anno fa, mentre i passaggi da contratti a termine a stabili hanno raggiunto nel semestre quota 21.700 (+12%). La nota stonata sta tutta nel contestuale aumento anche dei licenziamenti che crescono del 16% a giugno, con un +9% nei sei mesi del 2015. La puzza di bruciato resta

CesarePozzo DOVE GLI ALTRI NON ARRIVANO

CesarePozzo ti propone Tutela Globale Uno, Tutela Globale Extra e Salute Più Extra, tre opzioni che moltiplicano le tutele previste dal Piano Sanitario per i ferrovieri.

Scegli tra Tutela Globale Uno, Tutela Globale Extra e Salute Più Extra: ti bastano pochi euro al mese per incrementare notevolmente le prestazioni del piano sanitario per i ferrovieri ed estenderle anche ai tuoi familiari. Informati su www.mutuacesarepozzo.org o scrivi a infocenter@mutuacesarepozzo.it

L'elenco completo di tutte le prestazioni e le indicazioni operative sono a disposizione presso le sedi regionali ed anche su www.mutuacesarepozzo.org. Messaggio con finalità divulgative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Regolamenti delle forme di assistenza ed i relativi allegati. Sede Nazionale: via San Gregorio, 48 - 20124 Milano - Codice Fiscale: 80074030158 - Tel. 02.66726.1 - infocenter@mutuacesarepozzo.it



SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria



CesarePozzo, la mutua sanitaria per i ferrovieri

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, con i suoi **167.976** soci e con l'esperienza accumulata in oltre 137 anni di storia, è la più grande tra le realtà italiane che operano nel campo della mutualità integrativa sanitaria. Comprendendo anche i familiari dei soci, CesarePozzo assiste oltre **380.000** cittadini: una rete di persone, donne, uomini e ragazzi che scelgono un modo concreto, solidale e di aiuto reciproco per affrontare le spese sanitarie e socioassistenziali sempre più spesso a carico delle famiglie, per evitare soluzioni individualistiche e per non rinunciare a fare prevenzione sanitaria primaria e utilizzare i servizi di assistenza necessari.

Da sempre CesarePozzo è accanto ai lavoratori del settore delle ferrovie: oggi oltre 18 mila lavoratori nel settore delle Ferrovie con i rispettivi nuclei famigliari dimostrano con la loro adesione a CesarePozzo una scelta di campo lungimirante e di attenzione al nucleo familiare.

Dal 01 Gennaio 2013 CesarePozzo è anche il gestore del Piano sanitario per i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con una serie di coperture sanitarie previste per il solo dipendente. Questo positivo evento ha portato CesarePozzo a presentare nuove forme di assistenza per estendere le coperture ai familiari del lavoratore e anche per aumentare quelle previste per il ferroviere stesso.

Tutela Globale Extra, Prima Tutela Extra, Salute Più Extra, Salute Single Extra, Tutela Figli Extra (questi i nomi delle forme di assistenza dedicate per i ferrovieri) prevedono ulteriori coperture sanitarie non presenti nel Piano sanitario, ad esempio il ricovero ospedaliero (con o senza intervento chirurgico), l'assistenza per ricovero pediatrico, il sussidio in caso di nascita o adozione e per spese legate alla prima infanzia, sussidi in caso di infortunio sul lavoro o extra lavoro, in caso di riduzione di stipendio o di inabilità al lavoro. In sostanza, il lavoratore continua ad avere le prestazioni garantite dal Piano sanitario, mentre per sé e per i familiari aumentano le tipologie di sussidio.

In particolare, la forma di assistenza **Tutela Globale Extra**, con una quota di € 19 al mese versata tramite trattenuta in busta paga, prevede per il dipendente sussidi in caso di esami di alta diagnostica strumentale e alta specializzazione non previsti dal Piano sanitario (es. risonanza magnetica, ecografia, ecc.), sussidi per ricovero ospedaliero, malattia e infortunio, maternità/paternità e molto altro.

Senza alcuna quota aggiuntiva per i famigliari sono previsti sussidi per ticket per esami diagnostici e di laboratorio effettuati anche a scopo preventivo, alta diagnostica e alta specializzazione (es. mammografia, risonanza magnetica, tac, ecc...), interventi chirurgici sussidiabili, ricovero ospedaliero, ecc...

Il socio iscritto in **Tutela Globale Extra** riceve gratuitamente anche la **Tutela Professionale**, una speciale assistenza per tutelare i lavoratori in caso di fatti accidentali conseguenti allo svolgimento della propria attività professionale e indipendenti dalla propria volontà.

Il ferroviere con meno di 40 anni può scegliere **Tutela Globale Uno!** con una quota di € 10 al mese per aumentare le proprie tutele sia durante l'attività lavorativa sia nel tempo libero: tra gli altri, infatti, è previsto un rimborso per visita medico-sportiva.

La forma di assistenza aggiuntiva **Salute Più Extra**, inoltre permette di richiedere i rimborsi per il dipendente e per i suoi familiari per visite specialistiche ed esami di diagnostica e di laboratorio effettuati anche privatamente, nonché rimborsi per lenti per occhiali e protesi e presidi sanitari.

Tutte le quote versate sono fiscalmente **detraibili**, il socio ed i suoi familiari possono concorrere ai sussidi allo studio.

Su www.mutuacesarepozzo.org è possibile visualizzare tutti i dettagli di queste forme di assistenza.

Per maggiori informazioni è a disposizione il numero **0266726234** per ogni informazione, la mail infocenter@mutuacesarepozzo.it per farsi inviare i materiali di approfondimento, come anche rivolgersi ad una delle sedi territoriali di CesarePozzo.

UN VIAGGIO ... TRAVAGLIATO



La vicenda

■ Il 27 luglio il neo-Direttore de "Il Fatto Quotidiano" – Marco Travaglio – ha la disavventura (a suo dire) di salire a Firenze sul Frecciarossa diretto a Roma. Dopo una sua personale valutazione sullo stato del treno (temperatura da cella frigorifero – toilette con porta che non si chiude ed acqua che non scende – pavimento e tavolino unti ed appiccicosi) passa la controllora – aspirante kapò secondo il Direttore – per il controllo dei biglietti.

■ Gli amici del Direttore sono provvisti di biglietto (quello che hanno riporta un'altra data) e la "kapò" provvede alla regolarizzazione, non senza che il Dottor Travaglio ne elenchi le "virtù" quali il malcelato godimento per l'infrazione scoperta e lo sguardo torvo nell'elenicare i costi delle sanzioni. Il tutto, come dice Travaglio, nell'articolo di prima pagina del 28 luglio, senza tener conto della differenza che c'è "....fra i portoghesi che tentano di viaggiare gratis truffando Trenitalia e due persone oneste che hanno regolarmente pagato il biglietto, ma sono incappate in un refuso del computer...". Insomma, la controllora "kapò" nelle vesti di un torturatore viaggiante, altro che probo lavoratore!

■ Qualche giorno dopo Trenitalia invia al giornale le due relazioni della collega chiedendone la pubblicazione. Il Direttore rincara la dose.

■ L'ORSA insorge: prima chiedendo ufficialmente l'intervento a tutela del ferroviere, poi denunciando la "pilatesca" decisione della Società di far pubblicare il carteggio interno violando – tra l'altro – quanto previsto dal codice etico in materia di obbligo alla riservatezza. Il Sindacato preannuncia norme di autotutela per il personale.

■ Il 1° agosto anche "Il Foglio" si occupa della vicenda e stavolta il fustigato è Marco Travaglio. Il giornalista Camillo Langone loda il comportamento della Capo Treno ("...che tentava di fare il proprio mestiere e liquidata come sgrammaticata e bugiarda..."), mentre bacchetta il Direttore di FQ dipinto come "... un fustigatore di costumi altrui, un legalista inflessibile che appena la legge lo tocca o soltanto lo sfiora (la querelle è nata dai biglietti irregolari di due compagni di viaggio) immediatamente invoca il buon senso ossia l'italico chiudere un occhio ..."

■ Al di là della querelle giornalistica, pubblichiamo molto volentieri la nota di Angelo Multari perché, con pacata ironia, difende il lavoro di una collega riportando quanto accaduto nel corretto alveo di un compito svolto con diligenza e professionalità.

Resta lo spaccato di una realtà che vede i mass media particolarmente attenti a denunciare, a volte anche con strumentalità, i disservizi del trasporto pubblico in Italia avvalorando, così, le tesi di coloro che vedono nei privati la panacea di tutti gli italiani mali. Nel caso specifico prendiamo atto con rammarico che a difesa del lavoro di un ferroviere è insorto il Sindacato, non l'Azienda che lo ha alle dipendenze che, anzi, si è limitata a rendere pubblica la relazione della collega offrendo al Dr. Travaglio un assist per una ulteriore gogna mediatica. Un bel modo di tutelare, prima i propri dipendenti e poi le regole date loro...

LA RISPOSTA DI ANGELO MULTARI, SEGRETARIO NAZIONALE DEL PERSONALE VIAGGIANTE DI OR.S.A. FERROVIE

Egregio Direttore, io e qualche altro migliaio di colleghi abbiamo avuto modo di apprezzare il suo editoriale "Frecciarossa.Italia" che descrive nei dettagli la disavventura a bordo di un treno Frecciarossa dove non funzionava nulla e per altro, al colmo della sfiga, si è imbattuto in una zelante Kapò pardon "controllora" che godeva in maniera sublime nel regolarizzare i suoi due compagni di viaggio che avevano prenotato erroneamente lo stesso treno per il giorno successivo.

E sì, Direttore, quale appassionato lettore del quotidiano da Lei diretto, mi sono proprio sollazzato nel divorare il suo sarcasmo nel descrivere l'operato di quella dannata Kapò pardon "controllora" che applicava Norme e Regolamenti fottendosene di chi aveva di fronte. Le confesso che ad un certo punto ho riso di gusto nell'immaginare se al posto della collega ci fosse stato un'altra persona, almeno avrebbe trovato il sedile perfettamente spolverato. E' vero, mio stimato ed apprezzato Direttore, che sui Frecciarossa non funziona nulla, lo dicono milioni di viaggiatori che ogni anno si spostano da un capo all'altro di questa bistrattata Nazione; inoltre aggiungo che il personale che lavora su questi treni è sottoposto ad un'accurata selezione, per diventare Kapò pardon "controllora", in cui i requisiti essenziali sono di essere dotati di un'insana e molto pronunciata dote di sadismo.

Famosi sono poi i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati per affinare le doti di sodomizzazione della clientela. Pensi che nel passato venivamo inviati in viaggi di studio ad Abu Ghraib dove affinavamo le nostre già eccelse doti di seviziatori anche se, Le confesso, non riuscivamo a competere con la professionalità dei soldati americani.

Alcune volte questi Kapò pardon "controllori" in un'enfasi sensoriale provano a beccarsi qualche insulto, sputo, cazzotto, coltellata in un crescendo di eccitazione che li porta a sperimentare su se stessi le torture inflitte alla clientela, soprattutto quella anziana o bisognosa di assistenza.

Sempre in confidenza sui nuovi treni, dove tutto funziona, non riusciamo ad esprimerci al meglio, ad eccezione di qualche disagio peraltro rarissimo, ed allora ci facciamo raccomandare per andare a lavorare sui treni regionali o del servizio universale (sta per sfigati che pagano poco e devono viaggiare) dove ancora si riesce a dar sfogo alla nostra indole di Kapò che condivide le stesse condizioni di sovraffollamento, caldo torrido d'estate e freddo glaciale d'inverno riuscendo nel contempo ad infierire e seviziar i malcapitati. Per noi del Personale Viaggiante non è un gran periodo e delle volte le ferite alla professionalità sono più devastanti di quelle fisiche.....

Con intatta stima

Angelo Multari, Segretario Nazionale Sindacato Personale Viaggiante OR.S.A. (è uno di quei sindacati professionali che dal 1965 cercano di difendere i Capotreno dandogli una dignità di lavoratori. Sindacati che una proposta di Legge anticostituzionale e liberticida sta tentando di eliminare, precludendo ai lavoratori la possibilità di scegliere chi li rappresenta).



La nota di OR.S.A. Ferrovie a Trenitalia



SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrvie.it E-mail: sg.orsaferrvie@sindacatoorsa.it

Roma, 7 Agosto 2015
Prot. 121/SG/OR.S.A. Ferrovie

Ing. Vincenzo Soprano
A.D. Trenitalia S.p.A.

Dr. Gianfranco Battisti
Responsabile Divisione passeggeri Long Haul

La scrivente, a seguito della nota prot.118/S.G. Orsa Ferrovie del 31 Luglio u.s. riferita agli articoli pubblicati su "Il Fatto Quotidiano" del 28/07/2015 e del 30/07/2015, considera le iniziative messe in atto da Trenitalia non solo inappropriate, ma del tutto inadeguate a tutelare il lavoro di una collega che ha diligentemente ottemperato alle norme ed alle regole che sovrintendono all'attività del Personale Viaggiante.

L'esplicita richiesta di Trenitalia di rendere pubblica la relazione interna fornita dal CT, senza alcun commento a sostegno del corretto comportamento tenuto e senza aver chiarito i motivi del pagamento e della sanzione, dimostrano una gestione pilatesca della vicenda che ha offerto un ennesimo assist al Direttore de Il Fatto Quotidiano per calcare ulteriormente la mano nei confronti della collega, nuovamente apostrofata con epiteti di vario genere. A questo punto si impone, anche per il rispetto dovuto a chi lavora per questa Azienda, una puntuale e formale replica dei vertici di Trenitalia rispetto alle accuse mosse dal quotidiano diretto dal Dr. Marco Travaglio.

Nel frattempo, considerato il fondato timore che i dati sensibili dei lavoratori, nello specifico le relazioni degli eventi d'esercizio e quelle di rapporto con la clientela, non siano adeguatamente protetti, vi informiamo che avvieremo un'iniziativa di autotutela al fine di evitare che si ripetano episodi tanto incresciosi.

In attesa si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale Aggiunto
Michele Formisano

Michele Formisano



Norma di autotutela del personale:

Quando accaduto alla collega Capo Treno in servizio sul Frecciarossa nel quale viaggiava il Direttore de "Il Fatto Quotidiano" – Marco Travaglio – e le vicende che ne sono susseguite meritano una necessaria riflessione. Gli articoli giornalistici pubblicati, la gogna mediatica alla quale è stata sottoposta ingiustamente la collega e per finire il pilatesco atteggiamento di Trenitalia che si è limitata a chiedere la pubblicazione delle relazioni fornite dalla collega senza il preventivo assenso dell'interessata sono fatti che non debbono ripetersi.

L'OR.S.A. Ferrovie ha formalmente espresso tutto il disappunto sul comportamento tenuto dalla Società imputandole, tra l'altro, la violazione del codice etico per quanto attiene agli obblighi di riservatezza. Pertanto come forma di autotutela è opportuno che i lavoratori del front-line (soprattutto nei settori della Vendita e dell'Assistenza), nel caso debbano fornire ai diretti superiori chiarimenti o giustificazioni rispetto a fatti accaduti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, precisino in premessa quanto segue:

Il sottoscritto _____, matricola _____ dipendente da _____ presso l'Impianto di _____ in merito alla richiesta di chiarimenti / giustificazioni sui fatti accaduti il _____ presso _____ in premessa è a chiedere che le informazioni / giustificazioni che di seguito si forniscono siano tutelate a norma di quanto previsto dall'art.3.8 del codice etico, a garanzia della ".....riservatezza su informazioni, documenti e dati...." inerenti l'attività lavorativa alla quale è tenuto tutto il personale del Gruppo FSI. Pertanto, si diffida da qualsiasi utilizzo pubblico delle dichiarazioni più sotto fornite alla Società senza specifica autorizzazione del sottoscritto.

(fanno seguito i chiarimenti e/o le giustificazioni sui fatti)

di seguito il testo estratto dal Codice Etico del Gruppo FSI che riteniamo non sia stato rispettato

3.8 L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA
La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare nella concreta operatività di ciascuna Società del Gruppo, in quanto contribuisce alla reputazione della Società stessa. Tutto il personale, di ogni ordine e grado, ed i collaboratori esterni sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, gli organi sociali, il management, il personale dipendente ed i collaboratori esterni del Gruppo devono garantire la riservatezza su informazioni, documenti e dati di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa e che sono considerati come appartenenti al Gruppo e, come tali, non possono essere utilizzati, comunicati o diffusi senza specifica autorizzazione. L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui il Gruppo intrattiene rapporti contrattuali o di altro genere, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la richiesta di sottoscrizione di patti di riservatezza.

Analogamente, il Gruppo si impegna a tutelare le informazioni relative al proprio personale e ai terzi, prodotte o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni e a garantire la privacy degli interessati. A tal fine sono applicate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni. I terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni sono chiamati a sottoscrivere specifici patti di riservatezza.



La previdenza complementare (III e ultima parte)

ANTICIPAZIONI

Azienda

Chi decide di lasciare il proprio TFR in azienda può chiederne, dopo 8 anni di attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, l'anticipazione fino al 70% di quanto accumulato per spese mediche straordinarie e per acquistare la prima casa, per sé o per i figli entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. Tale possibilità è data una sola volta, ma, nel caso in cui non sia stata richiesta la percentuale massima (70%), è possibile chiederla nuovamente fino al raggiungimento di tale percentuale.

Le aziende possono estendere la possibilità di erogare l'anticipo anche per altre motivazioni come ad esempio: la ristrutturazione della prima casa o la costruzione della prima casa o dell'abitazione principale del coniuge (ipotesi non previste dal Codice Civile).

Fondi

Una volta decorsi otto anni di iscrizione alla forma di previdenza complementare, si potrà ottenere l'anticipazione fino al 75% della posizione maturata per l'acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, o per interventi di ristrutturazione per la prima casa. La legge 457/78 consente altresì di chiedere l'anticipo del TFR anche per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia alla prima casa di abitazione, che siano documentati come previsto dalla normativa stabilita dall'art. 1, comma 3, Legge 27.12.1997 n. 449.

Altra possibilità data, sempre dopo otto anni, è quella di richiedere fino al 30% della posizione maturata senza specificarne le motivazioni.

La tassazione applicata è quella separata (23%). In aggiunta vengono trattenute anche le addizionali regionali e comunali. L'iscritto, stavolta senza limiti legati al periodo di iscrizione al fondo, può chiedere una anticipazione sino al 75% delle quote versate (TFR ed eventuali contributi volontari) aumentate dei rendimenti realizzati per affrontare spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé stesso, per il coniuge e per i figli.

In tal caso la richiesta di anticipazione al fondo sono tassate con un massimo del 15% ed un minimo del 9% in base all'anzianità di iscrizione nel Fondo.

Le condizioni e le motivazioni di un'anticipazione "da Fondo" risulta chiaramente più favorevole rispetto a quelle richieste per l'anticipazione da TFR lasciato in azienda.

Altra peculiarità dei Fondi è quella relativa alla possibilità di reintegrare le anticipazioni, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contributi (sempre deducibili) al di sopra del ricordato limite di 5.164,57 € annui. Lo scopo è quello di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione, con unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Per le anticipazioni (sia del TFR aziendale che quelle dei Fondi) vengono rilasciati documenti con i dettagli delle quote percepite che non vanno inserite nella dichiarazione dei redditi.

CONSIDERAZIONI

Quantificare l'importo della "pensione" complementare non è assolutamente possibile in quanto i versamenti sono effettuati con contribuzione definita e quindi, pos-

sono essere fatte simulazioni esclusivamente presumendo situazioni future.

Cominciamo col dire che esistono differenze anche in base al sesso. Le donne, a parità di età, hanno diritto ad una rendita inferiore rispetto a quella di un uomo e tale aspetto potrebbe sembrare negativo se considerato sotto il profilo economico di primo impatto. In realtà, tale differenza è legata all'aspettativa di vita che per il sesso femminile è più elevata rispetto a quella del "sesso forte" e quindi percepirà (statisticamente) l'assegno per un maggior numero di anni e poi, il fatto di vivere (sempre statisticamente) più a lungo dovrebbe ripagare la "delusione" dell'assegno più basso. Ovviamente, un minore importo pagato per un numero maggiore di anni comporta, sempre mediamente, un introito di valore equivalente.

Per simulare il calcolo non ci si può basare su rendite passate, pur prendendo a riferimento le medesime tipologie di investimento, dato che in borsa ed in gran parte degli investimenti "del futuro non v'è certezza". L'unica esperienza sulla quale basare le nostre ipotesi si fonda sul dato di fatto che i rendimenti legati ai Fondi pensione sono stati, nel tempo, sicuramente più elevati di quelli derivanti dal TFR lasciato presso il proprio datore di lavoro. I rendimenti attesi devono, comunque, essere considerati in termini temporali piuttosto lunghi in particolar modo per i comparti a maggior indice di rischio (ad esempio dinamico).

Altro aspetto fondamentale, lo ribadiamo, è quello legato all'importo atteso (e calcolabile in maniera significativa) della pensione pubblica che si percepirà al momento della quiescenza.

Coloro che ne sono lontani devono essere consapevoli che il tasso di sostituzione (indice che calcola percentualmente il reddito annuale derivante dalla pensione rispetto a quello posseduto in costanza di rapporto di lavoro) sarà relativamente basso per cui, per mantenere approssimativamente il medesimo livello di vita, occorrerà percepire un ulteriore importo che può provenire, per l'appunto, dalla previdenza integrativa. Un aspetto importantissimo che viene quasi sempre sottovalutato, nella scelta del Fondo al quale iscriversi, è quello relativo ai costi che lo stesso fondo preleva annualmente da ciascun iscritto per i costi di gestione.

Sono quelli relativi all'iscrizione, al costo annuo fisso di permanenza ed a quello relativo al tipo di comparto al quale si aderisce. Possono anche esistere costi aggiuntivi diversi (tipo: percentuale dovuta per il raggiungimento di un risultato annuale positivo e superiore al benchmark, che è l'indice al quale si fa riferimento rispetto ai migliori risultati ottenuti da altri gestori).

Si assiste in alcuni casi, in fase di iscrizione o di decisione di cambiare il Fondo, alla scelta di un investimento di tipo assicurativo (apparentemente, più remunerativo di quello derivante dal Fondo Pensione), senza tener conto dei maggiori costi di gestione ai quali si va incontro. Un costo superiore dell'1% per un periodo di iscrizione pari a 35 anni comporta una prestazione finale inferiore stimabile in circa il 15-20% a seconda dei diversi livelli di tasso di interesse. Alla fine, giunti all'agognata quiescenza, molti si rendono conto di aver commesso un marchiano errore. Attenti, quindi, a valutare con attenzione pregi e difetti di un cambio di gestione o di scelta di investimento.

La scelta di aderire al Fondo chiuso di riferimento del proprio Contratto comporta

nel caso in cui si versi anche la quota facoltativa (dall'1% al 20% massimo delle voci stipendiali previste), degli indubbi vantaggi quali il versamento da parte del datore di lavoro di un importo deducibile (da parte del lavoratore) dell'1% delle medesime voci. Se nel prossimo contratto si dovesse stabilire l'aumento del versamento da parte del datore di lavoro (per esempio) al 2%, anche il lavoratore dovrebbe adeguare il suo versamento minimo.

Un invito a tutti coloro i quali vogliono approfondire questo argomento su internet (ma l'avviso è valido in generale per tutte le notizie che si leggono sul web): occorre prestare attenzione a quanto riportato sui siti / portali (a volte, anche su quelli predisposti da Fondi o Assicurazioni) in quanto quasi sempre non compare la data nella quale è stata creata l'informazione. È molto probabile che le notizie pubblicate non siano aggiornate ed abbiamo potuto verificare che ciò accade nella maggior parte dei casi.

Per fare un esempio, cercando la guida sulla previdenza integrativa della COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione) tramite il motore di ricerca più utilizzato al mondo, abbiamo trovato documenti risalenti a gennaio 2011 e a marzo 2012 senza aver trovato quello aggiornato di marzo 2015.

Sperando di aver reso un po' più chiaro il mondo della previdenza complementare, in basso, riportiamo una tabella riassuntiva che condensa le situazioni di maggior interesse per gli iscritti.

IL FONDO EUROFER

Il fondo di riferimento per gran parte dei lavoratori del mondo ferroviario (escluso quello del TPL) è Eurofer.

Il Fondo Eurofer nasce con accordo istitutivo nel 1999 tra FS Spa ed Organizzazioni Sindacali, al quale nel corso degli anni si sono aggiunte altre aziende di settore. Nel 2002 Covip ne ha autorizzato l'esercizio. Inizialmente il Fondo aveva un solo comparto di investimento, il bilanciato. Dal 2007, si è resa opportuna l'apertura di altri due comparti di investimento, il garantito e il dinamico.

Eurofer ha come aderenti i lavoratori a cui si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie, i dipendenti di Anas, NTV e Terminali Italia. Al 31/12/2014 gli aderenti risultano

37.124 di cui 5.310 donne e 31.814 uomini. Nel caso in cui il lavoratore decidesse di effettuare il versamento del contributo volontario, le voci stipendiali percentualmente sottoposte a prelievo per 12 mensilità annue sono diverse a seconda del CCNL applicato.

Quelle previste dal CCNL Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 sono pari ad almeno l'1% di quelle seguenti:

- minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68;
 - aumenti di anzianità, di cui all'art. 69;
 - indennità di funzione, di cui all'art. 71;
 - salario professionale, di cui all'art. 72
- Abbiamo descritto quanto sia importante verificare i costi applicati dai vari Fondi/Assicurazioni in quanto incidenti su quanto si percepirà come prestazione finale.

Quelli previsti da Eurofer sono i seguenti: **Direttamente a carico dell'aderente:**

€ 13,20 per anno solare (indipendentemente dal mese di adesione) in cifra fissa prelevati direttamente dai versamenti mensili. Nel caso di adesione conseguente al tacito conferimento del TFR tali contributi vengono prelevati dalla quota TFR. In mancanza di versamenti il prelievo è effettuato sulla posizione individuale.

Indirettamente a carico dell'aderente (Commissioni di gestione):

Garantito 0,23% del patrimonio su base annua
Bilanciato 0,139% del patrimonio su base annua
Dinamico 0,18% del patrimonio su base annua
Si riportano di seguito alcune FAQ presenti sul sito di Eurofer che possano chiarire maggiormente alcuni dubbi sulla previdenza complementare in genere:

ANZIANITÀ

Sono un ferroviere iscritto con la clausola della retroattività, qual è la mia anzianità di iscrizione?

La data di iscrizione al Fondo non può essere precedente alla data di autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità preposta. Essendo tale data il 12 marzo 2002 nessuno, giuridicamente, può vantare un'iscrizione antecedente. Diversa è la data economica della decorrenza che, coerentemente con gli accordi tra parti datoriali e O.S., può farsi retrodatare al marzo del

1999 per effetto della cosiddetta retroattività che è stata regolarmente attribuita con versamenti delle Società del Gruppo FS avvenuti, generalmente, nel mese di dicembre 2002 e di settembre 2003 e con 36 versamenti a carico del lavoratore avvenuti tra il mese di gennaio 2004 e dicembre 2006.

EREDI e/o BENEFICIARI

In caso di morte chi eredita la mia posizione?

Sono automaticamente eredi della posizione il coniuge, i figli, gli ascendenti ed altri parenti fino al 6° grado. Se vuole inserirsi nell'asse ereditario un ulteriore beneficiario può farlo attraverso scrittura olografa e farla pervenire al nostro Fondo. La domanda di riscatto da parte degli eredi va compilata su apposito modulo.

IL RISCATTO E LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Sono andato in pensione, come devo regolarsi con Eurofer?

Nel momento in cui si risolve il rapporto di lavoro si ha diritto alla prestazione. Il riscatto totale, qualora consentito dalla normativa (meno di cinque anni di iscrizione, ovvero un capitale la cui conversione in rendita del 70% dia come risultato un vitalizio inferiore all'importo del 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, cc. 6 e 7 L. 335/95) si esercita attraverso la compilazione e l'invio dei moduli previsti. Si può, tuttavia, decidere di permanere nel Fondo ed eventualmente contribuire volontariamente.

Il processo di riscatto richiede tempistiche che, a seconda delle dinamiche retributive delle aziende di appartenenza, vanno dai quattro ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il processo di riscatto richiede tempistiche che, a seconda delle dinamiche retributive delle aziende di appartenenza, vanno dai quattro ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

LA CONTRIBUZIONE

Vorrei aumentare la mia contribuzione, cosa devo fare?

L'aumento può essere attivato mediante comunicazione alla propria azienda di appartenenza, utilizzando l'apposito modulo. È possibile effettuare ulteriori versamenti volontari tramite bonifico bancario. *****

Un sentito ringraziamento per la cortese collaborazione alla Dott.ssa Raffaella Pistilli, Responsabile Finanza di Eurofer.

Roberto Spadino

TABELLA FINALE

La presente tabella riporta un sunto (non completo) di quanto inserito nel testo pubblicato nel presente articolo e di quello comparso nel numero scorso ai quali si rimanda per una più dettagliata informazione (in particolar modo per la parte riferita alla tassazione). Alcuni dati fanno riferimento al Fondo Eurofer.

	TFR AZIENDALE	TFR E ALTRE QUOTE FONDI
Calcolo	Retribuzione annua fissa /13,5	In base ai versamenti
Rivalutazione	Importo annuo x 1,5% più il 75% aumento indice dei prezzi al consumo	In base agli investimenti effettuati "dai Fondi". Nel 2014 per il comparto Garantito è stata leggermente inferiore a quella del TFR lasciato in azienda (1,38% contro l'1,5%). Il Bilanciato e il Dinamico hanno avuto una rivalutazione rispettivamente pari all'8,43% e al 10,03%
Deduzione	NO	SI (esclusa quota TFR)
Tassazione	Redimenti: 17% anno per anno per anno Montante: tassazione separata (generalmente minimo 23%) salvo conguaglio da parte dell'Agenzia delle Entrate calcolato sulla tassazione media dei 5 anni precedenti.	Rendimenti: 20% anno per anno Montante: tassazione sostitutiva dal 15 al 9% in base agli anni di permanenza nel Fondo.
Tassazione anticipazioni	Tassazione separata (23%) salvo conguaglio da parte dell'Agenzia delle Entrate calcolato sulla tassazione media dei 5 anni precedenti.	Tassazione separata (23%) salvo conguaglio da parte dell'Agenzia delle Entrate calcolato sulla tassazione media dei 5 anni precedenti. In caso di anticipazione dovuta a motivazione di carattere sanitario la tassazione va dal 15 al 9%.
Richiesta anticipazione	Normalmente una sola volta durante l'anno	Non ci sono scadenze per presentare la domanda. L'anticipazione si ottiene entro i sei mesi successivi.



ACCORDO PER IL RINNOVO E IL FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE SOCIETÀ FS, RFI, TRENITALIA, FERSERVIZI, ITALFERR, FS SISTEMI URBANI E ITALCERTIFER DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

A. RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)

PREMESSA

In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 dell'accordo nazionale sul rinnovo delle RSU del 29.7.2004, dal punto 2 dell'articolo 9 e dal punto 1.2 dell'articolo 10 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e dall'Accordo Interconfederale del 10.1.2014, le Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il suddetto CCNL convengono sulla rielezione delle RSU, confermando che le RSU stesse sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro, aperte alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base di quanto convenuto con il presente accordo e soggetti dei rapporti sindacali nell'unità produttiva. Formano parte integrante del presente accordo il "Regolamento elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer" (di seguito, per brevità, definito "Regolamento elettorale"), di cui all'all. 1 al presente accordo e il Regolamento di funzionamento delle RSU di cui all'all. 2 al presente accordo, sottoscritto dalle parti per quanto di rispettiva e reciproca competenza.

1. Definizione delle R.S.U.

Ai sensi dell'art. 35 della legge 300/70, la definizione di unità produttiva ai fini della costituzione delle RSU è quella risultante dall'allegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante, e presso ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola RSU normalmente articolata per collegi individuati secondo le specifiche realtà produttive.

2. Le elezioni

Nelle Unità Produttive, come individuate al precedente punto 1, si dà luogo alla costituzione delle RSU, su base elettiva, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, presentate dalle Organizzazioni Sindacali di cui al successivo punto 4, tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Società del Gruppo FS di cui alla premessa.

3. Le candidature

Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati sono le strutture regionali di ogni Organizzazione Sindacale, nella propria sovranità. Possono essere candidati i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, siano dipendenti da una delle Società del Gruppo FS di cui alla Premessa con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante e, in tale ultimo caso, per i lavoratori candidati restano ferme le previsioni di cui agli artt. 22 e 22 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012. Restano ferme le ipotesi di incompatibilità di cui al punto 7 del Regolamento elettorale.

4. Presentazione liste

Sono competenti a presentare le liste le strutture regionali:

- a) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 che abbiano formalmente aderito all'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014;
- b) delle associazioni sindacali, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), che alla data del presente accordo risultino formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
 1. accettino espressamente, formalmente e integralmente il presente accordo ed i relativi allegati, l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014 e impegnino formalmente al loro rispetto i propri candidati;
 2. aderiscano all'accordo sui servizi minimi del 23.11.1999 e successivi;
 3. ne facciano formale richiesta di ammissione alla Commissione di Garanzia Nazionale di cui al successivo punto 5.

Nella composizione della lista si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere e dei giovani, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. Le liste presentate dalle organizzazioni e dalle associazioni sindacali di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere corredate da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell'Unità Produttiva cui si riferisce l'intera RSU, pari al 5% degli aventi diritto al voto. Ciascuna Organizzazione può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante tale divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al successivo punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi

del punto 5 del Regolamento elettorale, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste. Decorso il termine per l'affissione delle liste, la mancata opzione da parte del predetto candidato ne comporta la cancellazione in tutte le liste elettorali in cui figurava. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere.

5. Organismi elettorali

Con la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento elettorale, sono organismi elettorali:

1. la Commissione di Garanzia Nazionale;
2. la Commissione di Garanzia Territoriale;
3. la Commissione Elettorale.

6. Convocazione delle elezioni

Le elezioni vengono indette in un'unica data e vanno concluse in un periodo temporalmente definito dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la presente intesa. E' compito della Commissione di Garanzia territoriale comunicare la dislocazione fisica e l'orario di apertura dei seggi. Allo scopo di garantire l'esercizio del diritto al voto ai ferrovieri interessati ai turni, i seggi vanno tenuti aperti, di norma, per quattro giorni consecutivi: nei primi tre giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel quarto giorno dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Per i successivi rinnovi l'iniziativa per l'indizione delle elezioni potrà essere assunta anche dalla RSU, ove validamente esistente, o dalle Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il presente accordo e sono abilitate alla presentazione delle liste ai sensi del precedente punto 4.

7. Modalità votazioni

Nel rispetto dei termini definiti in applicazione del precedente punto 6, il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione

di Garanzia territoriale e portati a conoscenza dei lavoratori almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni. Il presidente del seggio eletto all'interno della Commissione elettorale, procede alla identificazione (smart card o altro documento valido, ai sensi del punto 8 del Regolamento elettorale) del votante ed alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull'elenco dei lavoratori, fornito dalle Società del Gruppo FS indicate in premessa, appartenenti allo/agli impianti ricadenti nella Azienda/Unità produttiva della RSU da costituire. Il presidente del seggio farà apporre all'elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l'esercizio del voto.

Le votazioni si svolgono a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. Il voto non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

8. Validità delle elezioni

Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50% più uno dei lavoratori aventi diritto al voto conteggiati sul totale complessivo dei lavoratori occupati nell'Azienda/Unità produttiva nella quale si elegge la RSU. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione di Garanzia Territoriale e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo provvederanno ad indire nuove elezioni. Se anche in tale ultimo caso il quorum non venga raggiunto, la Commissione di Garanzia Territoriale e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare.

9. Attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi

L'elezione ha luogo per liste. Ogni elettore può esprimere il voto per una sola lista ed esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti nella lista. L'attribuzione dei voti e la ripartizione dei seggi ha luogo secondo le modalità previste al punto 9 del Regolamento elettorale.

10. Revoca dei componenti la RSU

E' ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto. Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta del 50% + 1 dei lavoratori della RSU/collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito, con la partecipazione delle OO.SS. stipulanti il presente accordo o di parte di esse, purché rappresentino almeno il 50% + 1 dei lavoratori dell'Azienda/Unità produttiva interessata, e col voto verbalizzato di almeno il 50% + 1 dei componenti in carica di tutta la RSU.

11. Sostituzione per dimissioni o decadenza

Nel caso di rappresentante dimessosi o decaduto a vario titolo si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, sempre che questi abbia ottenuto almeno un voto valido. Oltre all'ipotesi di automatica decadenza di cui al successivo punto 17, 1° cpv., sono causa di decadenza:

- la revoca del mandato di cui al precedente punto 10;



- il trasferimento ad impianto non rientrante nel collegio elettorale o Unità produttiva in cui ha avuto luogo l'elezione;
- il cambio di figura professionale che comporti una utilizzazione in un settore di attività diverso rispetto a quello nel quale il lavoratore era occupato al momento della elezione;
- il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità di cui al punto 7, 2° cpv., del Regolamento elettorale;
- la revoca dell'iscrizione alla Organizzazione sindacale nella cui lista il componente della RSU è stato eletto;
- l'iscrizione ad un'Organizzazione sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
- il venir meno del rapporto di lavoro.

Ciascuna Organizzazione Sindacale provvederà a comunicare alle Società del Gruppo FS indicate in premessa, nei casi previsti, i nominativi dei subentri per sostituzione relativi alle proprie liste. Le sostituzioni dei componenti le RSU dimessisi o decaduti non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal successivo punto 17 e dal Regolamento di funzionamento delle R.S.U.. Le sostituzioni dei componenti il singolo collegio elettorale non possono concernere più della metà dei componenti l'intero collegio elettorale, pena la decadenza di tutti i componenti eletti nel collegio. In tal caso si procederà al rinnovo delle RSU limitatamente al collegio elettorale interessato, sempre secondo le modalità previste al successivo punto 17 e dal Regolamento di funzionamento delle RSU.

12. Comunicazione degli eletti

La Commissione di Garanzia territoriale comunicherà alle Organizzazioni Sindacali, alle Società del Gruppo FS il risultato elettorale ed i nominativi degli eletti e dei non eletti, allegando alla comunicazione copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale con i risultati dello scrutinio.

Copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale dovrà essere notificata, a cura della Commissione di Garanzia territoriale, anche al Comitato Provinciale dei Garanti, istituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 10.1.2014, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata dopo 5 giorni, nel caso non vi siano ricorsi, o entro 48 ore dalla chiusura dell'esame del ricorso e della verbalizzazione delle conclusioni cui si è pervenuti nel caso di ricorso.

Entro 20 giorni dalle notifiche di cui al precedente capoverso le Organizzazioni Sindacali procederanno, ognuna per proprio conto, a comunicare per iscritto all'azienda la propria rappresentanza e la RSU è considerata formalmente insediata solo quando le comunicazioni sindacali pervenute all'azienda riguardino il 50%+1 dei componenti della medesima RSU.

13. Prerogative delle RSU

Le RSU elette ed accreditate presso le Società del Gruppo FS hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 bis e 10 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e dall'articolo 7 del Contratto Aziendale di Gruppo FS 20.7.2012, pari a 12 ore mensili per ciascun componente, cumulabili per un trimestre con riferimento ai trimestri (gen-mar, apr-giu, lug-set e ott-dic). La partecipazione a riunioni convocate dalle Società ed effettivamente svolte sarà a carico delle Società stesse; le relative modalità di gestione saranno regolate dalla DCRUO di FS Italiane con apposita nota.

14. Criteri per la determinazione delle R.S.U. e dei collegi elettorali

Con l'impegno a garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità ed ai giovani, le parti convengono sulle giurisdizioni di RSU previste dall'allegato A al presente accordo. Al fine di realizzare quanto sopra previsto le R.S.U. sono normalmente articolate in collegi elettorali come indicato nell'allegato A al presente accordo.

15. Determinazione del numero dei componenti le R.S.U.

Il numero dei delegati da eleggere è convenuto tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 10.1.2014 ed è calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell'unità produttiva, come individuata al precedente punto 1, nel mese precedente quello di sottoscrizione del presente accordo, secondo le modalità di seguito previste:

15.1 il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a quello determinato applicando all'intera Azienda/Unità produttiva i criteri previsti dall'Accordo interconfederale del 10.1.2014, come di seguito riportati:

- 3 componenti per la RSU costituita nelle Aziende/Unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle Aziende/Unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
- 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle Aziende/Unità produttive che occupano più di 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b);

15.2 ove nelle Aziende/Unità produttive siano individuati collegi elettorali, ferma restando la garanzia di un numero complessivo di componenti la intera RSU non inferiore a quello determinato ai sensi del precedente punto 15.1, il numero dei componenti la RSU in ciascun collegio elettorale non potrà essere inferiore a:

- tre componenti, nei collegi nei quali sono occupati fino a 200 dipendenti;
- due componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nei collegi nei quali sono occupati un numero di dipendenti superiore a 200 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente 200, fino ad un massimo complessivo di 15 componenti.

Ciò premesso, in fase di prima applicazione del presente accordo, il numero dei componenti le RSU e la loro articolazione per collegio elettorale sono quelli previsti nell'allegato A al presente accordo. In caso di successivo rinnovo della RSU/collegio, ai sensi del precedente punto 11, il numero dei delegati da eleggere è calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell'unità produttiva interessata nel mese precedente quello stabilito per le elezioni.

Nel caso in cui, a seguito di riorganizzazioni aziendali e/o produttive, l'Unità Produttiva sia oggetto di modifiche strutturali rilevanti, i rappresentanti eletti nella RSU restano in carica sino alla costituzione

della nuova RSU, sempreché restino occupati nello stesso settore di attività per il quale erano stati eletti e siano pari almeno al 50% + 1 del numero originario dei componenti la RSU. La necessità di elezione della nuova RSU, in tali casi, potrà essere segnalata dalla stessa azienda alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, che indurranno le nuove elezioni entro tre mesi dalla modifica organizzativa intervenuta.

16. Competenze contrattuali

Le RSU esercitano la contrattazione collettiva per le materie delegate dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012, secondo le procedure e le modalità stabilite dallo stesso CCNL.

Le RSU assumono titolarità e competenze sulle specifiche materie negoziali, con le procedure e nei limiti stabiliti dal sistema di relazioni industriali previsto dall'articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, congiuntamente alle articolazioni organizzative Territoriali/Regionali/Nazionali competenti delle sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.

17. Durata e rinnovo delle R.S.U.

I componenti della RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo stesso entro i due mesi successivi alla scadenza dei tre anni. Analogamente le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo delle RSU o del collegio elettorale nei casi di decadenza di tali organismi ai sensi del precedente punto 11. Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. possono essere comunque indette dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente accordo, con richiesta scritta alla Società interessata sottoscritta da tutti i componenti della RSU ancora in carica.

18. Disposizioni finali

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o quelle che, comunque, vi aderiscano essendo state ammesse, ai sensi del precedente punto 4, lettera b), a partecipare alle elezioni delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA nell'ambito delle Società del Gruppo FS indicate in premessa al presente accordo.

B. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 dell'accordo nazionale sul rinnovo delle RSU del 29.7.2004 e dal punto 2 dell'articolo 10 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, le Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il suddetto CCNL convengono sulla rielezione dei RLS con le modalità di seguito indicate.

2. Le unità produttive, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dell'accordo interconfederale del 22.6.1995, sono coincidenti con quelle definite per la costituzione delle R.S.U., come risultano dall'allegato A al presente accordo e tenendo conto della loro articolazione per collegi elettorali.

3. Nella finalità di garantire quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs n. 81/08, il numero dei rappresentanti per la sicurezza è calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nelle singole unità produttive, come individuate al precedente punto 1, nel mese precedente quello di sottoscrizione del presente accordo, ovvero, in caso di successivo rinnovo, nel mese precedente quello stabilito per le elezioni, secondo le modalità di seguito previste:

- 1 RLS nelle RSU/collegi elettorali che occupano fino a 200 dipendenti;
- 1 RLS ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle RSU/collegi elettorali che occupano un numero di dipendenti superiore a 200, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente 200, fino ad un massimo complessivo di 3 RLS, fermo restando il rispetto del numero minimo degli RLS definito dall'art. 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, di seguito riportato:

- per le unità produttive fino a 200 dipendenti: n. 1 RLS;
- per le unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti: n. 3 RLS;
- per le unità produttive con oltre 1.000 dipendenti: n. 6 RLS.

Ciò premesso, in fase di prima applicazione del presente accordo, il numero dei RLS, per ciascuna RSU/collegio elettorale, è quello previsto nell'allegato A al presente accordo. All'atto dell'accredito dei RLS eletti secondo la procedura prevista dal presente accordo i RLS attualmente in carica decadono. Le modalità di accredito sono le stesse previste per gli RSU al punto 12 della precedente lettera A.

4. Ai fini della elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle unità produttive come definite alla precedente lettera A, sono competenti a presentare liste di candidati, anche congiuntamente, esclusivamente le strutture regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Può presentare la lista per la elezione dei RLS anche l'associazione sindacale ammessa a partecipare alle elezioni delle RSU ai sensi del punto 6, lettera A.b) del Regolamento elettorale, allegato 1 al presente accordo. L'organizzazione/associazione sindacale di cui al precedente punto 4 non è ammessa a presentare la lista per la elezione dei RLS se nella stessa RSU/collegio elettorale non ha presentato la lista per la elezione delle RSU.

5. Per quanto non previsto nella presente lettera B, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si confermano le norme previste per il rinnovo delle RSU di cui alla precedente lettera A e, in particolare, i medesimi organismi previsti al punto 5 della precedente lettera A e quanto stabilito nel Regolamento elettorale, allegato 1 al presente accordo.

6. Sono altresì confermate per gli RLS le cause di decadenza e le relative modalità di sostituzione previste per gli RSU al punto 11 della precedente lettera A. In mancanza di candidati eleggibili, la Segreteria Regionale/Nazionale (nel caso di RSU interregionali) dell'Organizzazione sindacale nella cui lista era stato eletto il RLS potrà designare temporaneamente, fino all'esito delle nuove elezioni, uno dei componenti della RSU eletto nella lista della stessa Organizzazione sindacale.

7. Per l'importanza del ruolo ricoperto ai fini della garanzia di sicurezza del servizio, obiettivo prioritario di tutte le Società del Gruppo, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti ed accreditati presso le Società del Gruppo FS di cui alla Premessa, sono riconosciute 50 ore annue di permesso retribuito per l'espletamento del loro mandato.

Tutti i riferimenti all'accordo nazionale sulle RSU del 29.7.2004 contenuti nel Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 si intendono sostituiti con il presente accordo. Per quanto eventualmente non regolamentato nel presente accordo si fa riferimento alle previsioni contenute nel CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e nel Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, nonché nell'Accordo Interconfederale del 10.1.2014.

Roma, 31 luglio 2015

Per il Gruppo FS	Per le OO.SS.	FILT/CGIL FIT/CISL UILTRASPORTI UGL/TRASPORTI FAST Ferrovie OR.S.A. Ferrovie
------------------	---------------	---

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE R.S.U.

La RSU è un organismo sindacale legittimo e riconosciuto, dotato di poteri contrattuali nelle materie di competenza e chiamato ad assumere decisioni sulla base di quanto stabilito nel CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contrattazione Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.

Il suo funzionamento interno viene disciplinato dal seguente regolamento.

1. Titolarità negoziale

Le RSU esercitano la contrattazione collettiva per le materie delegate dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012, secondo le procedure e le modalità stabilite dallo stesso CCNL e dal presente accordo.

Le RSU, in quanto soggetto contrattuale, esercitano i poteri di contrattazione collettiva previsti nell'articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, congiuntamente alle articolazioni organizzative Territoriali/Regionali/Nazionali competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012.

1. Convocazione riunioni

- La RSU si riunisce periodicamente sia in sede plenaria che in sede di singolo collegio.
- La convocazione sarà effettuata tramite avvisi scritti, lettera o attraverso qualsiasi sistema che testimoni l'avvenuta comunicazione ad ogni singolo delegato.
- Essa dovrà essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione e dovrà contenere l'indicazione dell'O.D.G. luogo e ora della riunione.
- Il compito della convocazione è assegnato ad un delegato scelto elettivamente all'interno della RSU o, in alternativa, al delegato eletto con il maggior numero di preferenze.
- E' prevista la convocazione di urgenza della RSU e/o dei singoli collegi per particolari motivi purché sia garantita la comunicazione a ciascun delegato della RSU e/o dei singoli collegi.
- La riunione della RSU o del singolo collegio è ritenuta valida quando siano presenti la metà più uno dei delegati convocati.
- Ogni riunione dovrà essere verbalizzata. Il verbale, inoltre, dovrà contenere l'elenco dei presenti e le eventuali giustificazioni degli assenti e sarà firmato da tutti i presenti.
- Il libro dei verbali dovrà essere disponibile alla visione di ciascun delegato.

2. Formazione delle decisioni nella RSU

- a) La RSU, per le materie di sua competenza, assume al proprio interno le decisioni secondo il principio della maggioranza dei suoi componenti.
- b) Nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a), nell'ambito delle competenze contrattuali specifiche delle singole realtà produttive, i delegati RSU eletti in specifici collegi hanno facoltà di assumere decisioni su materie proprie ed esclusive della tipologia operativa/organizzativa del loro collegio elettorale. A tal fine, ferma restando la titolarità negoziale in capo alla RSU, le aziende potranno convocare i rappresentanti del singolo collegio elettorale, cui spetterà il compito di informare della convocazione i restanti componenti della RSU.

3. Contrattazione

La contrattazione collettiva si esercita per le materie delegate, secondo procedure e modalità stabilite dal CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, ai livelli e nelle sedi previste dai medesimi.

La titolarità della contrattazione, ai livelli e nelle sedi previste, è riconosciuta congiuntamente alla RSU e alle Segreterie Nazionali/Regionali delle Organizzazioni Sindacali che abbiano stipulato il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, secondo le modalità specificate nel precedente punto 1.

Gli accordi producono effetti, sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza, se sono sottoscritti congiuntamente dalla maggioranza dei componenti la/le RSU interessata/e e dalle Segreterie Nazionali/Regionali competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 o, per materie specifiche di competenza, dai rappresentanti dei collegi congiuntamente alle Segreterie Nazionali/Regionali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti i suddetti contratti, come stabilito al precedente punto 1 e alla parte terza dell'Accordo Interconfederale 10.1.2014, fatta eccezione, per quest'ultimo, per quanto previsto all'ultimo capoverso del presente punto 4.

Qualora all'approssimarsi della conclusione del negoziato in corso si manifestino eventuali divergenze tra le Organizzazioni Sindacali di cui al capoverso precedente sulla possibile ipotesi di accordo, il negoziato viene sospeso, con presa d'atto da parte dell'azienda, per un massimo di cinque giorni e per una sola volta, allo scopo di consentire il tentativo di composizione delle divergenze tra le Organizzazioni Sindacali medesime.

Decorso il predetto termine, qualora le divergenze tra le Organizzazioni Sindacali non risultino composte, il negoziato verrà ripreso e concluso come stabilito al precedente punto 1 e alla Parte Terza dell'A.I. 10.1.2014, ad eccezione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Aziendale di Gruppo FS che è invece sottoposta alla validazione a maggioranza semplice, tramite consultazione certificata dei lavoratori interessati.

4. Referendum

Nel caso in cui la consultazione certificata di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 4 abbia luogo tramite referendum, i quesiti proposti alla votazione avranno contenuti semplici.

5. Proclamazione astensione dal lavoro

La RSU può proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata del 50%+1 dei componenti la RSU.

6. Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti della RSU restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. Secondo quanto previsto al punto 11 dell'Accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015, in caso di decadenza di uno dei componenti nel corso del mandato, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista che abbia ottenuto almeno un voto valido. Le sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo con le modalità stabilite al punto 17 dell'Accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015. Le sostituzioni dei componenti il singolo collegio elettorale non possono concernere più della metà dei componenti il collegio, pena la decadenza di tutti i componenti RSU eletti nel collegio elettorale. In tale caso si procederà al rinnovo delle RSU limitatamente al collegio interessato, sempre secondo le modalità previste al punto 17 dell'Accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015.

7. Accettazione

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascun candidato nelle liste per il rinnovo delle RSU e dei RLS.

Roma, 31 luglio 2015

LA NOTA OR.S.A. FERROVIE DI NON CONDIVISIONE DEI COLLEGI

L'OR.S.A. Ferrovie sottoscrive l'accordo del 31 luglio 2015, per il rinnovo e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle società FS, R.F.I., Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - ad esclusione dell'allegato A- articolazione dei collegi elettorali.

Roma, 31 luglio 2015.

Andrea Pelle

Non ti scordare :

QUANDO, DOVE E COME SI VOTA

estratto dell'allegato 1 all'Accordo del 31.7.2015 per il Rinnovo di RSU e RLS nelle Società del Gruppo FS

Quando: Le elezioni si svolgeranno dal **24 novembre 2015 al 27 novembre 2015**.

La tempistica: Entro il **21 settembre 2015** le OO.SS. stipulanti l'accordo per l'elezione delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015 nominano la Commissione di Garanzia Nazionale.

Entro il 28 settembre 2015 le Segreterie Regionali delle stesse OO.SS. nominano le Commissioni di Garanzia territoriali.

Entro il 23 ottobre 2015 la Commissione di Garanzia territoriale, sulla base delle articolazioni di RSU, istituisce i seggi elettorali nell'ambito della propria competenza territoriale. Il successivo **4 novembre 2015** la stessa C.d.G. nomina la Commissione Elettorale. I componenti non possono essere candidati alle elezioni.

Chi vota: Sono elettori tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Società del Gruppo FS di cui alla premessa dell'accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015.

Eleggibili: I lavoratori dipendenti dalle stesse Società, con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato, come previsto al p.3 dell'accordo del 31 luglio 2015, candidati secondo le modalità del presente regolamento. Non possono candidarsi i presentatori di lista, i componenti le Commissioni di Garanzia e Commissioni Elettorali.

Liste: Possono partecipare, oltre alle OO.SS. firmatarie dell'accordo del 31.07.'15 anche altre liste ai sensi del punto 4, lettera b) dell'accordo stesso. A norma di quanto previsto dal Regolamento Elettorale si provvederà ad integrare il nominativo della ulteriore lista nelle Commissioni di Garanzia Nazionale e Territoriali. Dal 15 ottobre le strutture regionali delle OO.SS. che intendono presentare liste elettorali raccoglieranno le firme su appositi moduli predisposti dalla Commissione di Garanzia Nazionale e disponibili presso le Commissioni di Garanzia Territoriali. La riconsegna è prevista entro il 27.10.2015. In sede di verifica dei requisiti richiesti la Commissione di Garanzia Territoriale riterrà nulle le firme di uno stesso elettore apposte per la presentazione di più liste.

Come si vota: Le elezioni per la RSU sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto calcolati nell'ambito di elezione della RSU. Per esercitare il diritto di voto l'elettore deve recarsi personalmente al seggio presso il quale risulta iscritto, presentare la smart card attestante la propria condizione di dipendente delle Società del Gruppo FS. In mancanza dovrà produrre documento identificativo in corso di validità accompagnato da altra documentazione idonea a certificare il diritto al voto.

Nella scheda voto l'elettore esprime il voto contrassegnando la lista prescelta ed ha la possibilità di indicare al massimo UNA PREFERENZA tra i candidati in lista. Le preferenze su liste diverse determinano l'annullamento del voto. Più preferenze nella stessa lista determinano il solo voto alla lista ed egualmente nel caso di esprima la preferenza senza voto alla lista. Sulle contestazioni si esprime in via definitiva la C.d.G. territoriale.

Eletti: L'attribuzione dei seggi alle singole liste elettorali ha luogo con il sistema proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Sono dichiarati eletti i candidati che in ciascuna lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità è dichiarato eletto il più anziano di età.

Entro il 4.12.2015 la C.d.G. territoriale notifica i risultati elettorali ed i lavoratori eletti e nei successivi 20 giorni le Organizzazioni Sindacali procederanno, ognuna per proprio conto, a comunicare per iscritto all'Azienda la propria rappresentanza. La RSU è considerata formalmente insediata solo quando le comunicazioni sindacali pervenute all'azienda riguardino il 50%+1 dei componenti della medesima RSU.

ELEZIONI RSU-RLS NELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FSI
la mappa delle RSU e dei Collegi dove partecipa il Personale di Stazione

CALABRIA						
RFI			TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU RLS
Reggio Calabria Produzione	Direzione (5)	3	1	Servizi Universali	Equipaggi Reggio C. (3)	5 2
	Terminali e Servizi	3	1	Servizi Universali	IMC CityDay (3)	5 1
	Ingegneria e Tecn. (2)	3	1	Commerciale C/S	Calabria	3 1
	Reggio Calabria Nord	3	1	Direzione Reg.	Equipaggi Calabria (3)	5 2
	Reggio Calabria Sud	3	1	Direzione Reg.	Vendita (5)	5 2
	Navigazione (6)	3	1	Cargo (7)		3 1

CAMPANIA						
RFI			TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU RLS
Napoli Produzione	Direzione (5)	3	1	Freccia Rossa	Equipaggi Napoli (3)	5 1
	Terminali e Servizi	3	1	Freccia Rossa	Manutenz. Rotabili (3)	5 2
	Ingegneria e Tecn. (2)	3	1	Servizi Universali	Napoli (3)	5 3
	Napoli Nodo	5	2	Comm.le C/S	Campania-Basilicata (5)	3 1
	Circ. Linee (UT N/E e S/E)	5	2	Direzione Reg. (anche Molise)	Equipaggi Campania (3)	9 3
				Direzione Reg. (anche Molise)	Vendita (5)	5 2
				Cargo (7)		3 1

EMILIA ROMAGNA						
RFI			TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU RLS
Bologna Produzione	Direzione + Asse Verticale (5)	3	1	Servizi Univers. (3)		8 3
	Terminali e Servizi	3	1	Commerciale C/N	Emilia Romagna (5)	3 1
	Ingegneria e Tecn. (2)	5	2	Direzione Reg.	Circ. - Prod. - Manovra	3 1
	Bologna Nodo	5	2	Direzione Reg.	Vendita (5)	5 2
	Circ. UT Linee (Emilia - Romagna)	3	1	Cargo	Vendita	3 1
				Cargo	Produzione (3)	7 2

FRIULI VENEZIA GIULIA						
RFI			TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU RLS
Trieste Produzione	Direzione (1)	3	1	Commerciale N/E	Friuli V.G. (5)	3 1
	Circ. - Manovra (4)	5	2	Direzione Reg.	Equipaggi Friuli (3)	5 2
				Direzione Reg.	Vendita (5)	3 1
				Cargo	Vendita (5)	3 1
			Cargo	Produzione (3)	7 2	

LAZIO						
RFI			TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU RLS
Roma Produzione	Direzione + Tirrenica Sud (5)	5	2	Freccia R.	Equipaggi Roma (3)	5 2
	Terminali e Servizi	3	1	Freccia A.	Equipaggi Roma (3)	5 1
	Ingegneria e Tecn. (2)	5	2	Freccia A.	Man. Rot. (3)	5 1
	Roma Nodo	5	2	Freccia B.	Equipaggi Roma (3)	3 1
	Circ. Man. Linee (UT N/O e S/E)	5	2	Servizi Universali	Equipaggi Roma (3)	5 1
	Prod. Abruzzo (8)	3	1	Servizi Universali	IMC City Night (3)	5 2
				DPLH	Sede Centrale (9)	3 3
				Comm.le C/S	Lazio - Umbria (5)	5 2
				Direzione Reg.	Equipaggi Lazio (3)	11 3
				Direzione Reg.	Vendita (5)	5 2
				Cargo (7)		3 1
			Cargo	Sede centrale (7)	3 1	

LIGURIA						
RFI			TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU RLS
Genova Produzione	Direzione (1) (5)	3	1	Servizi Universali	Equipaggi Genova (3)	5 2
	Ingegneria e Tecn. (2)	3	1	Commerciale N/O	Liguria	3 1
	Genova Nodo	3	1	Direzione Reg.	Circ. e Prod. Treno (3)	3 1
	Genova Linee	5	2	Direzione Reg.	Vendita (5)	5 2
				Cargo	Produzione (3)	7 2
			Cargo	Vendita (5)	3 1	

LOMBARDIA						
RFI			TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU RLS
Milano Produzione	Direzione + Asse Orizzontale (5)	5	2	Freccia Rossa	Equipaggi Milano (10)	5 2
	Terminali e Servizi	5	2	Freccia Rossa	Man. Rot. (3)	5 1
	Ingegneria e Tecn. (2)	5	2	Freccia Bianca	Equipaggi Milano (3)	5 2
	Milano Nodo	5	2	Servizi Universali	Equipaggi Milano (3)	5 2
	Milano Nord	5	2	Servizi Universali	IMC City Day (3)	7 3
	Milano Sud	5	2	Commerciale N/O	Lombardia (5)	5 2
				Cargo	Produzione (3)	9 3
				Cargo	Vendita	3 1

MARCHE						
RFI			TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU RLS
Ancona Produzione	Direzione (1)	3	1	Freccia Bianca	Equipaggi Ancona (3)	5 1
	Ingegn. e Tecn. (2)	3	1	Commerciale C/N	Marche-Abruzzo (5)	3 1
	UT Ancona	5	2	Direzione Reg.	Equipaggi Marche (3)	5 2
	UT Pescara	3	1	Direzione Reg.	Vendita (5)	3 1
	UT Foligno	3	1	Cargo Marche - Umbria - Abruzzo	Cargo Marche (7)	3 1

ELEZIONI RSU-RLS NELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FSI
la mappa delle RSU e dei Collegi dove partecipa il Personale di Stazione

PIEMONTE							
RFI				TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS
Torino Produzione	Direzione (5)	3	1	Freccia Rossa	Equipaggi Milano (10)	5	2
	Terminali e Servizi	3	1	Servizi Universali	Equipaggi Torino (3)	5	1
	Ingegneria e Tecn. (2)	5	2	Servizi Universali	IMC City Night (3)	5	1
	Torino Nodo	5	2	Commerciale N/O	Piemonte (5)	3	1
	Linee N/E e C/S (8)	5	2	Direzione Reg. (con Valle d'Aosta)	Circ. e Prod. Treno (3)	5	2
	Prod. Valle D'Aosta	3	1	Direzione Reg. (con Valle d'Aosta)	Vendita (5)	5	2
				Cargo	Produzione (3)	7	2
			Cargo	Vendita (5)	3	1	

PUGLIA							
RFI				TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS
Bari Produzione	Direz. + Adriatica (5)	3	1	Freccia Bianca	Equip. Foggia (3)	5	1
	Terminali e Servizi	3	1	Freccia Bianca	Manut. Rotab. Lecce (3)	5	1
	Ingegneria e Tecn. (2)	3	1	Servizi Universali	Equip. Bari-Taranto (3)	5	1
	UT Bari	5	2	Servizi Universali	IMC City Day (3)	3	1
	UT Foggia	3	1	Commerciale C/S	Puglia (5)	3	1
	Prod. Molise (8)	3	1	Direzione Reg. (con Basilicata)	Equip. Puglia (3)	5	2
	Prod. Basilicata (8)	3	1	Direzione Reg. (con Basilicata)	Vendita (5)	3	1
				Cargo (7)		3	1

SARDEGNA							
RFI				TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS
Cagliari Produzione	Direzione (1) (5)	3	1	Direzione Reg.	Equipaggi Sardegna (3)	5	2
	Ingegneria e Tecn. (2)	3	1	Direzione Reg.	Vendita (5)	5	1
	Circolazione (4)	3	1				

SICILIA							
RFI				TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS
Palermo Produzione	Direzione (1) (5)	3	1	Direzione Reg.	Circ. e Prod. Treno (3)	3	1
	Ingegneria e Tecn. (2)	3	1	Direzione Reg.	Vendita (5)	3	1
	UT Catania	3	1				
	Linee UT Palermo - UT Caltanissetta	3	1				
	Navigazione (6)	3	1				

TOSCANA							
RFI				TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS
Firenze Produzione	Direzione + Tirrenica Nord (5)	3	1	S.U. Genova	Equipaggi Pisa (3)	5	1
	Terminali e Servizi	3	1	S.U. Roma	Equipaggi Firenze (3)	5	2
	Ingegneria e Tecn. (2)	5	2	Commerciale C/N	Toscana	3	1
	Firenze Nodo	3	1	Direzione Reg.	Circ. e Prod. Treno (3)	3	1
	Linee UT Sud - UT Livorno - UT Pisa	5	2	Direzione Reg.	Vendita (5)	5	2
				Cargo Livorno	Produzione (3)	5	2
			Cargo Livorno	Vendita	3	1	

VENETO - VENEZIA							
RFI				TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS
Venezia Produzione	Direzione (1) (5)	3	1	Freccia Argento	Equipaggi Venezia (3)	3	1
	Ingegneria e Tecn. (2)	3	1	Freccia Bianca	Equipaggi Venezia (3)	5	2
	UT Venezia Nord	3	1	Freccia Bianca	Man. Rot. (3)	5	2
	UT Venezia Sud	5	2	Commerciale N/E	Veneto (5)	5	2
				Direzione Reg.	Equipaggi Veneto (3)	9	3
				Direzione Reg.	Vendita (5)	3	1
				Cargo Veneto	Produzione (3)	7	2
			Cargo Veneto	Vendita (5)	3	1	

VENETO - VERONA							
RFI				TRENITALIA			
Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS	Denomin. RSU	Collegi	RSU	RLS
Verona Produzione	Direzione (1) (5)	3	1	Servizi Universali	Equipaggi Verona (3)	5	1
	Ingegn. e Tecn. (2)	3	1	Commerciale N/E	Veneto (5)	5	2
	UT Verona (3)	5	2	Direzione Reg.	Equipaggi Veneto (3)	9	3
	UT Bolzano (3)	3	1	Direzione Reg.	Vendita (5)	3	1
	Prod. Trento (3) (8)	3	1	D.P. Trento (9)		3	1
				D.P. Bolzano	Vendita (3) (9)	3	1
			Cargo Veneto	Produzione (3)	7	2	
			Cargo Veneto	Vendita (5)	3	1	

Note:
(1) anche Terminali e Servizi
(2) anche GOT
(3) anche Produzione e/o Manovra e/o Circolazione
(4) RTM Impianti tutti
(5) anche Staff e/o Staff Centrali
(6) Manovra Navigazione Calabria e Sicilia
(7) Manovra / Circolazione / Gestioni Cargo
(8) Collegio con Manut. Infr.
(9) Vendita + Staff
(10) Manovra Freccia Rossa Milano + Torino

Interviene l'ORSA per chiedere il rispetto del Contratto**NTV: LE FESTIVITÀ LAVORATE VANNO RETRIBUITE**

Capodanno, 1° maggio, Ferragosto, Natale sono solo alcune delle festività riconosciute sia dal CCNL della Mobilità - Attività Ferroviarie che dall'Aziendale di NTV. Andrebbero recuperate entro 90 giorni o retribuite con il compenso di lavoro straordinario, ma che succede se in 2 anni di festività lavorate i lavoratori di NTV non ne hanno visto il recupero e nemmeno il pagamento?

Nulla secondo la Società che ha improvvisamente deciso che il Natale del 2014 o il 1° Maggio del 2015 sono giornate da recuperare, altro che retribuire....

Gli Operatori d'Impianto hanno chiamato l'OR.S.A. Ferrovie ed ovviamente la presa di posizione non si è fatta attendere. Quello che ancora attendiamo è la risposta dell'Azienda che se si farà ancora "desiderare" ci costringerà a tutelare i lavoratori in altra sede.



SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333
Sito internet: www.orsaferrovie.it E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

122/ SG/OR.S.A. Ferrovie

Roma, 7 agosto 2015

Spett.le
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI
Dr. Giambattista LA ROCCA
Direttore del Personale
Viale del Policlinico, 149/b ROMA

Oggetto: Giorni festivi .-

Come noto il tema in oggetto è disciplinato sia dall'art.30 del CCNL della Mobilità - area Attività Ferroviarie - che dall'art. 18 del Contratto Aziendale di NTV.

Ambedue i Contratti condividono le giornate considerate festive e le modalità di corresponsione in caso di presenza in servizio. Nello specifico, il comma 2.3 art.30 CCNL A.F. e lo stesso comma dell'Art.18 C.A. precisano come in caso di mancata fruizione della festività entro i 90 giorni "...la stessa verrà liquidata con il compenso per il lavoro straordinario diurno....".

Risulta, invece, alla scrivente che le festività lavorate negli anni 2014 / 2015 dagli Operatori di Impianto di codesta Spettabile Impresa siano ancora da sfogare e che al posto del compenso per lavoro straordinario si voglia ora costringere il personale al recupero della giornata. Il tutto in una situazione non certo favorevole dal punto di vista dell'organico viste le ultime defezioni nel profilo.

Per quanto sopra siamo a chiedere il pieno rispetto del dettato contrattuale ed il pagamento del dovuto.

Distinti saluti.-

Il Segretario Generale Aggiunto
Michele Formisano



la Nostra Stazione

Organo Periodico del S.A.P.S. - OR.S.A. Ferrovie

Direzione Redazione Amministrazione

Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Tel. 064456789 - fax FS 970 24333

Autorizzazione:

Trib. Civile di Roma N. 534/2002 del 18/9/2002

E-mail: lanostrastazione@sindacatoorsa.it

Sito Internet: <http://www.sapsorsa.it/>

Chiuso il 25 agosto 2015

Direttore: Alessandro Trevisan

hanno collaborato: Roberto Spadino, Ferdinando Battaglia, Giuseppe Maltese.

NON DIMENTICATEVI CHE:**NOVITÀ NORMATIVE E SCADENZE PER I FERROVIERI**

In questi ultimi mesi sono avvenute variazioni normative che interessano i lavoratori.

Riguardano i congedi parentali, la scadenza di settembre per la presentazione / rinnovo delle domande per il riconoscimento dell'Assegno per Nucleo Familiare, il rebus sul corretto utilizzo dei ticket restaurant elettronici.

Per il personale del Gruppo FS è in atto la sostituzione delle vecchie smart-card. Proviamo a fare chiarezza sulle nuove disposizioni e sui comportamenti da tenere.

CONGEDI PARENTALI

L'art. 2 del D. Lgs. 151/2001 definisce come congedo parentale l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore. Fino al 24 giugno 2015, a ciascun genitore era riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita per ogni bambino mentre, dal 25 giugno l'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 80/2015 ha modificato l'art. 32 del T.U. aumentando il limite da 8 a 12 anni.

Tale norma è prevista, in via sperimentale, per il solo 2015 anche se, si suppone, manterrà la sua validità anche per gli anni successivi.

Dal 25.06.2015, l'art. 9 D.Lgs. 80/2015 porta da 3 a 6 anni il periodo entro il quale è possibile la fruizione del congedo parentale con l'indennità al 30% della retribuzione media giornaliera senza condizioni di reddito. Il predetto decreto, ha anche modificato la norma di carattere economico precisando che l'indennità è dovuta per gli ulteriori periodi fino all'ottavo anno di vita del bambino ed entro il limite reddituale (2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione).

In sintesi, si potrà fruire dell'indennità fino al compimento dell'8° anno di età del bambino, dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi di astensione entro il 6° anno di età del bambino, oppure, dopo il compimento del 6° anno, per i periodi eventualmente ancora non fruiti.

Si è in attesa di conoscere se sarà mantenuta la previsione del Governo che sta valutando la possibilità di prevedere, in un prossimo decreto, correttivi, la concessione di un supplemento del 30% della retribuzione per gli ulteriori periodi utilizzati dagli otto ai dodici anni e per le famiglie con le fasce di reddito medio-basse.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino (o, in caso di adozione o affidamento dai 3 anni agli 8 anni dall'ingresso in famiglia) è rimasto inalterato il limite degli 8 anni. Condizioni di miglior favore possono essere concesse dai singoli contratti di lavoro.

Per chi avesse la necessità di approfondire l'argomento, si rimanda alle circolari INPS n. 139 e 152 - quest'ultima per la fruizione ad ore dei permessi - del 2015 (che saranno inserite sul nostro sito al termine della manutenzione dello stesso).

ANF

Coloro che hanno titolo, in relazione alla composizione del proprio nucleo familiare ed al reddito posseduto, all'Assegno per il Nucleo Familiare devono presentare l'apposita domanda, al proprio datore di lavoro (o, se previsto, all'INPS) entro il 15 settembre.

Al personale FS è data la possibilità di far pervenire la domanda via fax, via mail (utilizzando in ambedue i casi anche le apparecchiature presenti negli impianti oppure a mano).

TICKET RESTAURANT ELETTRONICI

Come anticipato nel numero 2 del nostro giornale, dal 1° luglio 2015 è aumentato da € 5,29 a € 7,00 il limite di detassabilità dei Ticket Restaurant rilasciati in formato elettronico.

Il Gruppo FS, come altre Aziende, ha sfruttato i vantaggi fiscali "bipartisan" (sia per il lavoratore che per l'Impresa) ed ha provveduto alla graduale sostituzione del ticket cartaceo.

Già in sede di incontro con Holding il Sindacato aveva chiesto ed ottenuto le garanzie sul mantenimento della procedura di utilizzo, evidenziando come la specificità del lavoro ferroviario (interventi che si protraggono oltre il normale orario di lavoro o perturbazione alla circolazione, turni di lavoro doppi in unica giornata) spesso impedisce l'utilizzo del /dei T.R.. In tal senso il Gruppo FS, ulteriormente sollecitato dall'OR.S.A. Ferrovie anche ai primi di luglio, aveva assicurato il permanere dell'utilizzazione in essere.

Diversamente, la Legge (peraltro confermando la normativa già in essere) non consente l'utilizzo del T.R. in giornata diversa rispetto a quella nella quale viene effettuata la prestazione lavorativa e, pertanto, si sono già verificati casi di colleghi che non hanno potuto usufruire del ticket.

Il problema non è circoscritto ai ferroviari, ma riguarda tutto il mondo del lavoro ed infatti vi sono state prese di posizione da parte delle Associazioni dei Consumatori che ritengono la norma iniqua e hanno preannunciato una specifica class action.

Condividiamo le proteste e riteniamo che, una volta acquisito, il diritto all'utilizzo del buono pasto deve essere sempre possibile anche in modo cumulativo se la specificità lavorativa non ne consente un rigido utilizzo.

Peraltro, non si comprende che cosa cambi per il fisco la data rispetto a quella del giorno in cui se ne è maturato il diritto. È opportuno, quindi, che il Sindacato torni ad affrontare la questione con Azienda e Governo.

**PERSONALE FS
SMART CARD**

Sono state previste le sostituzioni delle smart card in possesso al personale del Gruppo. Poiché non tutti gli interessati hanno provveduto a rivolgersi ai rispettivi impianti, è stato emanato un nuovo avviso affinché tutto il personale in servizio si attivi per la sostituzione.

La Redazione



EPASA
Ente di Patronato



Il Patronato che fa...

PREVIDENZA
INFORTUNI
MALATTIE PROFESSIONALI
MIGRAZIONI
SERVIZI ai CITTADINI

... le cose come devono essere fatte!

INFORMAZIONI, SERVIZI, ASSISTENZA, TUTELA, CONSULENZA

CON **CAF CNA**



**UN SERVIZIO IN PIÙ,
UN PROBLEMA IN MENO**

Come sai, quest'anno arriva il 730 precompilato, ma non lo riceverai a casa. Scegli la sede più vicina di CAF CNA: potrai modificarlo, integrarlo e completarlo in tutta tranquillità, insieme ai nostri consulenti. Con il vantaggio che CAF CNA verificherà la correttezza dei dati presentando la tua dichiarazione in modo certo e sicuro.

E questo vale anche per Ise, Red, IMU, TASI, ICRIC.

CAF CNA, tutte le risposte che cerchi non sono mai state così vicine.

Per conoscere la sede più vicina
Numero Verde
800-008899



Possedere la CNA Cittadini Card conviene sempre! Offre tanti sconti e vantaggi. Scopriili su www.cnacittadinicard.it



Centro
Assistenza
Fiscale

Nel tuo interesse. Sicuro

www.caf.cna.it